


Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

Il presente Fascicolo informativo, contenente Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione, Regolamento della Gestione Separata, Glossario e Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Gruppo Assicurativo Svizzero Helvetia Patria

HELVETIA



EREDITA'

Assicurazione in Caso di Morte
a vita intera rivalutabile a premio annuo costante.

HELVETIA EREDITÀ

HELVETIA
VITA



SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A CAPITALE RIVALUTABILE A PREMIO ANNUO COSTANTE

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Helvetia Vita è una società per azioni di diritto italiano, con Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Italia, via Giovan Battista Cassinis 21 – 20139 Milano. E' parte del gruppo assicurativo svizzero Helvetia.

1.b) Denominazione del contratto

Il prodotto è denominato HELVETIA EREDITA'.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

Il presente contratto è denominato "a vita intera" in quanto non ha una durata prestabilita. Il contratto ha termine con il decesso dell'Assicurato oppure per riscatto del Contraente.

Il Contraente sceglie la durata del pagamento dei premi annui costanti: **la durata minima del pagamento dei premi è pari a 2 anni, quella massima è pari a 50 anni (con una età massima dell'Assicurato al termine del pagamento dei premi pari a 90 anni).**

E' possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che siano state corrisposte almeno tre annualità di premio dalla sottoscrizione, in caso di durata pagamento premi uguale o maggiore di cinque anni; è altresì possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che siano state corrisposte almeno due annualità di premio dalla sottoscrizione, in caso di durata pagamento premi inferiore ai cinque anni .

1.e) Pagamento del premio

Il presente contratto prevede la corresponsione di un premio annuo costante.

2. Caratteristiche del contratto.

Il presente contratto soddisfa le esigenze di sicurezza del Contraente, per mezzo di un piano costante di versamenti annui che andranno a costituire un capitale liquidabile immediatamente in caso di decesso dell'Assicurato, capitale che si rivaluterà nel tempo con le modalità indicate nella Nota informativa (Lettera B - Punto 5). Helvetia EREDITA' coniuga le esigenze di tutela della famiglia in caso di decesso dell'Assicurato con una gestione finanziaria del risparmio legata ad una Gestione Separata assicurativa.

La compagnia garantisce la corresponsione del predetto capitale in caso di morte dell'Assicurato , o la corresponsione in caso di vita dell'Assicurato di un capitale di riscatto su richiesta del Contraente, secondo i dettami dell'articolo 8 delle Condizioni Generali e dell'articolo 4 delle Condizioni Speciali.

Helvetia EREDITA' è una assicurazione in caso di morte a vita intera rivalutabile: l'impresa utilizza il premio annuo per fare fronte ai rischi demografici del contratto, sia riferiti all'anno che futuri.

Sono trattenute dal premio annuo versato le spese relative alla acquisizione ed alla gestione del contratto, le quali non concorrono pertanto alla formazione del capitale che sarà pagato per la prestazione garantita.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione F della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La Società fornisce al Contraente un Progetto esemplificativo personalizzato in fase precontrattuale, unitamente al presente Fascicolo informativo.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazione in caso di decesso

La Compagnia garantisce il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente del capitale assicurato.

b) Prestazione in caso di vita

La Compagnia garantisce il pagamento su richiesta del Contraente del valore di riscatto maturato (per l'esercizio del diritto di riscatto ed il relativo calcolo si rimanda alle Condizioni di Polizza).

Helvetia EREDITA' prevede il riconoscimento di un tasso di rendimento finanziario del 2,0%, definito "tasso tecnico", precalcolato nella prestazione assicurata iniziale alla stipula del contratto. L'ammontare del capitale così garantito è esattamente quantificato e scritto in polizza.

Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, retrocesse in base alle regole stabilite nell'articolo 6 delle Condizioni Speciali (Clausola di rivalutazione), una volta dichiarate al contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto il contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della **prima** rata del **premio annuo** non pagata, negli ulteriori cinque mesi il Contraente ha diritto di riattivare, se l'Assicurato è in vita, il contratto, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. La riattivazione può pure avvenire entro un ulteriore termine massimo di **un anno** dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, se l'Assicurato è in vita e previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione, che nell'intervallo rimane sospesa nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e degli interessi ed il Contraente ha ritirato il relativo allegato.

Se si sono corrisposte almeno tre annualità di premio (per una durata pagamento premi uguale o maggiore di cinque anni), oppure due annualità (per una durata pagamento inferiore a cinque anni), il contratto rimane in vigore per un capitale ridotto (Punto 13 della Nota e articolo 3 delle Condizioni Speciali di Polizza). **In caso contrario, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Società.**

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso la prestazione ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 2 e 6 delle Condizioni Speciali.

4. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il “Costo percentuale medio annuo” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il “Costo percentuale medio annuo” del 10° anno è pari all’ 1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, del contratto ed impiegando un’ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”

Gestione Separata “HELVIREND”
HELVETIA EREDITA’

Premio annuo: Euro 750
Sesso ed età: Maschio – 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	6,31%
10	3,78%
15	2,75%

Premio annuo: Euro 1.500
Sesso ed età: Maschio – 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	5,11%
10	3,11%
15	2,29%

Premio annuo: Euro 3.000
Sesso ed età: Maschio – 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,53%
10	2,78%
15	2,07%

Premio annuo: Euro 750
Sesso ed età: Maschio – 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	6,59%
10	3,97%
15	2,88%
20	2,30%

Premio annuo: Euro 1.500
Sesso ed età: Maschio – 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	5,40%
10	3,29%
15	2,42%
20	1,95%

Premio annuo: Euro 3.000
Sesso ed età: Maschio – 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	4,82%
10	2,96%
15	2,20%
20	1,78%

Premio annuo: Euro 750
Sesso ed età: Maschio – 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	6,96%
10	4,21%
15	3,05%
20	2,42%
25	2,03%

Premio annuo: Euro 1.500
Sesso ed età: Maschio – 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	5,78%
10	3,53%
15	2,59%
20	2,07%
25	1,75%

Premio annuo: Euro 3.000
Sesso ed età: Maschio – 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	5,20%
10	3,20%
15	2,36%
20	1,91%
25	1,62%

Il “costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "HELVIREND" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati(*)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2004	5,47%	2,65%	3,59%	2,00%
2005	5,07%	2,31%	3,16%	1,70%
2006	4,53%	1,85%	3,86%	2,00%
2007	4,14%	1,52%	4,41%	1,71%
2008	3,67%	1,12%	4,46%	3,23%

(*)Pari ad una aliquota di retrocessione dell'85,00% al netto del "tasso tecnico" del 2,00% .

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

.....
Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

*Il Direttore Generale.
Dott. Fabio Bastia*

HELVETIA EREDITA'

NOTA INFORMATIVA

Assicurazione in caso di morte a vita intera a capitale rivalutabile a premio annuo costante

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Helvetia Vita è una società per azioni di diritto italiano del gruppo assicurativo svizzero Helvetia.
- b) Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale sono in Italia, via Giovan Battista Cassinis 21 – 20139 Milano.
- c) Telefono +39 02 5351.1 – Fax +39 02 537289 / 5351352 – Sito internet: www.helvetia.it - Posta elettronica: direzione.vita@helvetia.it
- d) Helvetia Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto ministeriale n. 17266 del 2.11.1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10.11.1987.
- e) La società di revisione dell'impresa è KPMG S.p.A., via Vittor Pisani 25 - 20124 Milano (Italia).

2. Conflitto di interessi

Non sono presenti situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Helvetia Eredità è una assicurazione in caso di morte a vita intera.

Per la corretta definizione del rischio di mortalità, l'assicurato deve compilare il questionario sanitario allegato al presente Fascicolo informativo, sostenendo per determinate combinazioni di sesso, età e capitale assicurato delle specifiche visite mediche previste.

E' possibile, fino a certi livelli di capitale, assumere il contratto senza accertamenti sanitari obiettivi, soltanto sulla base di dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato su un questionario, **in tal caso però la copertura per il caso di morte è soggetta a restrizioni nei primi sei mesi di assicurazione e non copre, per cinque anni, il rischio di morte conseguente ad AIDS.**

Queste condizioni restrittive sono dette Condizioni di Carenza e sono riportate in questo fascicolo.

È di fondamentale importanza ricordare che, sia l'Assicurato che il Contraente, all'atto della stipula della polizza e della compilazione del relativo questionario sanitario, rendano dichiarazioni veritiere.

Il rilascio di dichiarazioni inesatte può compromettere l'efficacia del contratto.

Non vi è una durata prestabilita, essa coincide con la durata della vita dell'Assicurato. Al decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento avvenga, si rende disponibile un capitale; analogamente una somma viene messa a disposizione nel corso del contratto qualora il Contraente, in caso di vita dell'Assicurato, faccia richiesta di riscatto, se maturato il diritto al riscatto.

La durata stabilita contrattualmente è quella del pagamento del premio annuo costante. La durata minima è di 2 anni; la durata massima è di 50 anni, con età massima dell'Assicurato alla scadenza del pagamento dei premi pari a 90 anni.

L'impresa utilizza il premio annuo per fare fronte ai rischi demografici del contratto, sia riferiti all'anno che futuri.

PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

In caso di morte dell'Assicurato verrà liquidato il capitale assicurato ai Beneficiari in caso di morte.

L'ammontare del capitale è esattamente quantificato e scritto in polizza ed è calcolato con un tasso di rendimento finanziario del 2%, definito "tasso tecnico". In aggiunta, è prevista una maggiorazione annuale del capitale sulla base dei risultati finanziari delle attività collegate alla polizza e gestite dalla Società.

La rivalutazione di ogni anno eccedente il tasso tecnico del 2,0%, già calcolato al momento della stipula del contratto, viene attribuita alla polizza secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, e consolidata.

La prestazione in caso di morte è liquidata ai Beneficiari designati per il caso di morte.

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, il contratto, in caso di vita dell'Assicurato, e su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

In caso di esercizio del diritto di riscatto, verrà corrisposto un importo calcolato secondo le regole stabilite al successivo Punto 13.

Tale prestazione è liquidata al Contraente.

4. Premio

La prestazione assicurata è garantita previa corresponsione di un premio annuo pagato per la durata prescelta.

Per la determinazione delle prestazioni sono influenti il sesso, l'età, lo stato di salute e le attività professionali svolte dall'assicurato.

Il numero minimo di annualità di premio da versare per maturare il diritto di riscatto è pari a tre, nel caso la durata di pagamento dei premi pattuita sia uguale o maggiore di 5 anni. Il numero minimo di annualità di premio da versare per maturare il diritto di riscatto è pari a due, nel caso la durata di pagamento dei premi pattuita sia minore di 5 anni.

In caso di mancato pagamento di tali annualità i premi versati vengono acquisiti dalla Compagnia.

Il premio annuo può essere corrisposto con frazionamento infrannuale in rate: semestrali, trimestrali, bimestrali e mensili, con l'applicazione di interessi di frazionamento (per i quali si rimanda al punto 7.1.1).

Il pagamento del premio avviene presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto, tramite bonifico bancario o assegno.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento Helvirend, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

Il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, è ottenuto moltiplicando il rendimento della gestione separata Helvirend per l'aliquota di partecipazione almeno pari all'85%. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del premio.

Ogni anno il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del periodo di pagamento dei premi;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura di rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

Nel periodo successivo, al termine del pagamento dei premi, il capitale rivalutato sarà ottenuto sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente, il prodotto di quest'ultimo per la misura della rivalutazione.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

Si rinvia per i dettagli della gestione interna separata alla Sezione C della presente Nota.

Tale gestione speciale viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale, che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Società fornisce al Contraente un progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata in fase precontrattuale, unitamente al presente Fascicolo informativo.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

6. Gestione interna separata

Le prestazioni del presente contratto si rivalutano in funzione del rendimento di una gestione interna separata. Le principali caratteristiche sono:

- a) la denominazione della gestione è "Helvirend";
- b) la valuta di denominazione è l'euro;
- c) le finalità della gestione sono volte alla conservazione del capitale investito, all'osservanza della garanzia dei rendimenti finanziari contrattualmente stabiliti, ed a consolidamento dei risultati ottenuti annualmente;
- d) il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è l'anno solare: decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno;
- e) riportiamo la composizione della gestione separata al 31/12/2008 (ultima disponibile alla data di redazione del presente Fascicolo):
 - a. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso
 - i. BTP (4,46%)
 - ii. Altri titoli di Stato emessi in euro (26,91%)
 - iii. Obbligazioni quotate in euro (45,76%)
 - iv. Obbligazioni non quotate in euro (4,86%)
 - b. Altri attivi patrimoniali
 - i. Quote di OICR (12,89%)
 - ii. Liquidità (5,12%)

I limiti minimi o massimi di investimento in determinate categorie di attivi previsti dal Regolamento della Gestione sono quelli consentiti dalla Legge

- f) Lo stile gestionale punta a realizzare il migliore rendimento possibile per un basso livello di rischio. Rammentiamo che le Gestioni Separate sono identificabili sotto il profilo di rischio come una gestione prudente del risparmio.

La Società di revisione che certifica la gestione interna separata è Reconta Ernst & Young.

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione che forma parte integrante delle condizioni contrattuali.

D. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

7. Costi

7.1 Costi gravanti direttamente sul contraente

7.1.1 Costi gravanti sul premio

Il premio annuo pagato è comprensivo delle spese relative alla acquisizione, all'incasso ed alla gestione del contratto.

Al contratto vengono applicate delle spese in percentuale sul premio versato, in funzione della età dell'Assicurato, del sesso dell'Assicurato e della durata del pagamento dei premi.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i caricamenti puntuali in relazione alla combinazione tra età dell'Assicurato, durata del pagamento dei premi e sesso dell'Assicurato (per premi non superiori a 516,0 euro, per i quali non si applica lo sconto di premio previsto al Punto 9 della presente Nota informativa).

Costi per assicurati di sesso maschile

Età	Durata Pagamento Premi								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	18,9%	16,9%	16,3%	16,1%	16,2%	16,5%	16,9%	17,3%	18,1%
19	18,8%	16,9%	16,2%	16,1%	16,2%	16,5%	16,8%	17,2%	18,1%
20	18,7%	16,8%	16,2%	16,1%	16,2%	16,4%	16,8%	17,2%	18,1%
21	18,6%	16,8%	16,1%	16,0%	16,1%	16,4%	16,8%	17,2%	18,1%
22	18,6%	16,7%	16,1%	16,0%	16,1%	16,4%	16,8%	17,2%	18,1%
23	18,5%	16,7%	16,1%	16,0%	16,1%	16,4%	16,8%	17,2%	18,1%
24	18,4%	16,6%	16,0%	15,9%	16,1%	16,3%	16,7%	17,2%	18,0%
25	18,3%	16,5%	16,0%	15,9%	16,0%	16,3%	16,7%	17,1%	18,0%
26	18,2%	16,5%	15,9%	15,8%	16,0%	16,3%	16,7%	17,1%	18,0%
27	18,1%	16,4%	15,9%	15,8%	16,0%	16,3%	16,7%	17,1%	18,0%
28	18,0%	16,4%	15,8%	15,8%	16,0%	16,3%	16,6%	17,1%	18,0%
29	18,0%	16,3%	15,8%	15,7%	15,9%	16,2%	16,6%	17,1%	18,0%
30	17,9%	16,2%	15,7%	15,7%	15,9%	16,2%	16,6%	17,0%	17,9%
31	17,8%	16,2%	15,7%	15,7%	15,8%	16,2%	16,6%	17,0%	17,9%
32	17,7%	16,1%	15,6%	15,6%	15,8%	16,1%	16,5%	17,0%	17,9%
33	17,6%	16,0%	15,6%	15,6%	15,8%	16,1%	16,5%	17,0%	17,9%
34	17,5%	16,0%	15,5%	15,5%	15,7%	16,1%	16,5%	16,9%	17,8%
35	17,4%	15,9%	15,5%	15,5%	15,7%	16,0%	16,5%	16,9%	17,8%
36	17,3%	15,8%	15,4%	15,5%	15,7%	16,0%	16,4%	16,9%	17,8%
37	17,1%	15,8%	15,4%	15,4%	15,6%	16,0%	16,4%	16,9%	17,8%
38	17,0%	15,7%	15,3%	15,4%	15,6%	15,9%	16,4%	16,8%	17,8%
39	16,9%	15,6%	15,3%	15,3%	15,6%	15,9%	16,3%	16,8%	17,7%
40	16,8%	15,5%	15,2%	15,3%	15,5%	15,9%	16,3%	16,8%	17,7%
41	16,7%	15,5%	15,2%	15,2%	15,5%	15,9%	16,3%	16,8%	17,7%
42	16,6%	15,4%	15,1%	15,2%	15,5%	15,8%	16,3%	16,8%	17,7%
43	16,5%	15,3%	15,0%	15,1%	15,4%	15,8%	16,2%	16,7%	17,7%
44	16,3%	15,2%	15,0%	15,1%	15,4%	15,8%	16,2%	16,7%	17,7%
45	16,2%	15,1%	14,9%	15,0%	15,3%	15,7%	16,2%	16,7%	17,6%
46	16,1%	15,1%	14,9%	15,0%	15,3%	15,7%	16,2%	16,7%	17,6%
47	16,0%	15,0%	14,8%	15,0%	15,3%	15,7%	16,1%	16,7%	17,6%
48	15,8%	14,9%	14,7%	14,9%	15,2%	15,6%	16,1%	16,6%	17,6%
49	15,7%	14,8%	14,7%	14,9%	15,2%	15,6%	16,1%	16,6%	17,6%
50	15,6%	14,7%	14,6%	14,8%	15,2%	15,6%	16,1%	16,6%	17,6%
51	15,5%	14,6%	14,6%	14,8%	15,1%	15,6%	16,1%	16,6%	17,6%
52	15,3%	14,6%	14,5%	14,7%	15,1%	15,5%	16,0%	16,6%	17,6%
53	15,2%	14,5%	14,4%	14,7%	15,1%	15,5%	16,0%	16,6%	17,6%
54	15,1%	14,4%	14,4%	14,6%	15,0%	15,5%	16,0%	16,6%	17,6%
55	14,9%	14,3%	14,3%	14,6%	15,0%	15,5%	16,0%	16,6%	17,6%
56	14,8%	14,2%	14,3%	14,5%	15,0%	15,4%	16,0%	16,6%	17,6%
57	14,7%	14,1%	14,2%	14,5%	14,9%	15,4%	16,0%	16,6%	17,6%
58	14,6%	14,1%	14,1%	14,5%	14,9%	15,4%	16,0%	16,6%	17,6%
59	14,4%	14,0%	14,1%	14,4%	14,9%	15,4%	16,0%	16,6%	17,6%
60	14,3%	13,9%	14,0%	14,4%	14,9%	15,4%	16,0%	16,6%	17,6%
61	14,2%	13,8%	14,0%	14,4%	14,8%	15,4%	16,0%	16,6%	17,7%
62	14,1%	13,8%	13,9%	14,3%	14,8%	15,4%	16,0%	16,6%	17,7%
63	14,0%	13,7%	13,9%	14,3%	14,8%	15,4%	16,0%	16,6%	17,7%
64	13,8%	13,6%	13,9%	14,3%	14,8%	15,4%	16,0%	16,6%	17,8%
65	13,7%	13,5%	13,8%	14,3%	14,8%	15,4%	16,0%	16,7%	17,8%
66	13,6%	13,5%	13,8%	14,2%	14,8%	15,4%	16,0%	16,7%	17,9%

67	13,5%	13,4%	13,7%	14,2%	14,8%	15,4%	16,1%	16,8%	17,9%
68	13,4%	13,3%	13,7%	14,2%	14,8%	15,4%	16,1%	16,8%	18,0%
69	13,3%	13,3%	13,7%	14,2%	14,8%	15,4%	16,1%	16,9%	18,1%
70	13,2%	13,2%	13,6%	14,2%	14,8%	15,5%	16,2%	16,9%	18,2%
71	13,1%	13,2%	13,6%	14,2%	14,8%	15,5%	16,2%	17,0%	18,3%
72	13,0%	13,1%	13,6%	14,2%	14,8%	15,5%	16,3%	17,1%	18,4%
73	12,9%	13,1%	13,5%	14,2%	14,9%	15,6%	16,4%	17,2%	18,5%
74	12,8%	13,0%	13,5%	14,2%	14,9%	15,6%	16,4%	17,3%	18,7%
75	12,7%	13,0%	13,5%	14,2%	14,9%	15,7%	16,6%	17,4%	18,8%
76	12,6%	12,9%	13,5%	14,2%	15,0%	15,8%	16,7%	17,6%	19,1%
77	12,5%	12,9%	13,5%	14,3%	15,1%	15,9%	16,8%	17,7%	19,3%
78	12,4%	12,9%	13,5%	14,3%	15,1%	16,0%	17,0%	17,9%	19,6%
79	12,3%	12,8%	13,6%	14,4%	15,2%	16,2%	17,2%	18,2%	19,9%
80	12,3%	12,8%	13,6%	14,4%	15,4%	16,4%	17,4%	18,5%	20,2%
81	12,2%	12,8%	13,6%	14,5%	15,5%	16,6%	17,6%	18,8%	
82	12,1%	12,8%	13,7%	14,7%	15,7%	16,8%	17,9%		
83	12,1%	12,8%	13,8%	14,8%	15,9%	17,0%			
84	12,0%	12,9%	13,8%	14,9%	16,1%				
85	12,0%	12,9%	13,9%	15,1%					
86	12,0%	12,9%	14,0%						
87	12,0%	13,0%							
88	11,9%								

Assicurazione a vita intera rivalutabile a premio annuo - Tar. 222

Costi per assicurati di sesso maschile

Età	Durata Pagamento Premi									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,1%	19,2%	19,4%	19,5%	19,6%
19	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	18,9%	19,1%	19,2%	19,4%	19,5%	19,6%
20	18,3%	18,5%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%	19,2%	19,3%	19,5%	19,6%
21	18,3%	18,5%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%	19,2%	19,4%	19,5%	19,6%
22	18,3%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%	19,2%	19,3%	19,5%	19,6%
23	18,3%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,4%	19,6%
24	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,4%	19,6%
25	18,2%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,4%	19,6%
26	18,2%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,4%	19,5%
27	18,2%	18,4%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,4%	19,5%
28	18,2%	18,4%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,1%	19,3%	19,4%	19,5%
29	18,2%	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,1%	19,3%	19,4%	19,5%
30	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,1%	19,3%	19,4%	19,5%
31	18,1%	18,3%	18,5%	18,6%	18,8%	19,0%	19,1%	19,2%	19,4%	19,5%
32	18,1%	18,3%	18,5%	18,6%	18,8%	19,0%	19,1%	19,2%	19,4%	19,5%
33	18,1%	18,3%	18,5%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%	19,2%	19,4%	19,5%
34	18,1%	18,3%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%	19,2%	19,3%	19,5%
35	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%	19,2%	19,3%	19,5%
36	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,1%	19,2%	19,3%	19,5%
37	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
38	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
39	18,0%	18,2%	18,4%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
40	17,9%	18,2%	18,4%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
41	17,9%	18,2%	18,4%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
42	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
43	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%

44	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,4%	19,5%
45	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,4%	19,5%
46	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,4%	19,5%
47	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,2%	19,4%	19,5%
48	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,3%	19,4%	19,6%
49	17,8%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,3%	19,4%	19,6%
50	17,8%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,3%	19,5%	19,6%
51	17,8%	18,1%	18,3%	18,5%	18,8%	18,9%	19,1%	19,3%	19,5%	19,7%
52	17,8%	18,1%	18,3%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%	19,4%	19,5%	19,7%
53	17,8%	18,1%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%	19,4%	19,6%	19,8%
54	17,9%	18,1%	18,4%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%	19,4%	19,6%	19,8%
55	17,9%	18,1%	18,4%	18,6%	18,9%	19,1%	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%
56	17,9%	18,2%	18,4%	18,7%	18,9%	19,1%	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%
57	17,9%	18,2%	18,5%	18,7%	19,0%	19,2%	19,4%	19,6%	19,8%	20,0%
58	17,9%	18,2%	18,5%	18,8%	19,0%	19,2%	19,5%	19,7%	19,9%	20,1%
59	17,9%	18,3%	18,5%	18,8%	19,1%	19,3%	19,5%	19,8%	20,0%	20,2%
60	18,0%	18,3%	18,6%	18,9%	19,1%	19,4%	19,6%	19,8%	20,0%	20,3%
61	18,0%	18,3%	18,6%	18,9%	19,2%	19,4%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%
62	18,1%	18,4%	18,7%	19,0%	19,3%	19,5%	19,8%	20,0%	20,3%	20,5%
63	18,1%	18,5%	18,8%	19,1%	19,4%	19,6%	19,9%	20,1%	20,4%	20,6%
64	18,2%	18,5%	18,8%	19,2%	19,5%	19,7%	20,0%	20,3%	20,5%	20,7%
65	18,2%	18,6%	18,9%	19,2%	19,6%	19,9%	20,1%	20,4%	20,7%	20,9%
66	18,3%	18,7%	19,0%	19,4%	19,7%	20,0%	20,3%	20,6%	20,8%	21,1%
67	18,4%	18,7%	19,1%	19,5%	19,8%	20,1%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%
68	18,4%	18,8%	19,2%	19,6%	20,0%	20,3%	20,6%	20,9%	21,2%	21,5%
69	18,5%	19,0%	19,4%	19,8%	20,1%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%
70	18,6%	19,1%	19,5%	19,9%	20,3%	20,7%	21,0%	21,4%	21,7%	22,0%
71	18,8%	19,2%	19,7%	20,1%	20,5%	20,9%	21,3%	21,6%	22,0%	
72	18,9%	19,4%	19,9%	20,3%	20,8%	21,2%	21,6%	21,9%		
73	19,1%	19,6%	20,1%	20,6%	21,0%	21,5%	21,9%			
74	19,3%	19,8%	20,3%	20,8%	21,3%	21,8%				
75	19,5%	20,1%	20,6%	21,2%	21,7%					
76	19,7%	20,3%	20,9%	21,5%						
77	20,0%	20,7%	21,3%							
78	20,3%	21,0%								
79	20,7%									
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										

Assicurazione a vita intera rivalutabile a premio annuo - Tar. 222

Costi per assicurati di sesso maschile

Età	Durata Pagamento Premi									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	19,8%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
19	19,8%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
20	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
21	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%

22	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
23	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
24	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,5%	21,9%
25	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,5%	21,8%
26	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,8%
27	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,5%	21,8%
28	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,7%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%
29	19,7%	19,9%	20,0%	20,3%	20,5%	20,7%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%
30	19,7%	19,8%	20,0%	20,3%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,5%	21,8%
31	19,7%	19,8%	20,1%	20,3%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,5%	21,8%
32	19,7%	19,8%	20,0%	20,3%	20,5%	20,7%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%
33	19,7%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,5%	21,8%
34	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,5%	21,8%
35	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,5%	21,8%
36	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,5%	21,8%
37	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,5%	21,9%
38	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
39	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
40	19,6%	19,8%	20,0%	20,3%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
41	19,6%	19,8%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
42	19,7%	19,8%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	22,0%
43	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%	22,0%
44	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,6%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%	22,0%
45	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,6%	20,9%	21,1%	21,4%	21,7%	22,0%
46	19,7%	19,9%	20,1%	20,4%	20,6%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%	22,1%
47	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%	22,1%
48	19,8%	20,0%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%	22,2%
49	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%	22,2%
50	19,8%	20,0%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%	22,3%
51	19,8%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%	22,0%	22,3%
52	19,9%	20,1%	20,4%	20,6%	20,9%	21,1%	21,5%	21,8%	22,1%	22,4%
53	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%	22,1%	22,5%
54	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%	22,2%	22,6%
55	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%	22,0%	22,3%	22,7%
56	20,1%	20,4%	20,6%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%	22,1%	22,4%	22,8%
57	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,2%	21,6%	21,9%	22,2%	22,5%	22,9%
58	20,3%	20,5%	20,8%	21,1%	21,3%	21,7%	22,0%	22,3%	22,7%	23,0%
59	20,4%	20,6%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%	22,1%	22,4%	22,8%	23,2%
60	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%	22,2%	22,6%	22,9%	23,3%
61	20,6%	20,9%	21,1%	21,4%	21,7%	22,0%	22,4%	22,7%	23,1%	
62	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%	22,2%	22,5%	22,9%		
63	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%	22,0%	22,4%	22,7%			
64	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%	22,2%	22,6%				
65	21,2%	21,5%	21,8%	22,1%	22,4%					
66	21,3%	21,7%	22,0%	22,3%						
67	21,5%	21,9%	22,2%							
68	21,8%	22,1%								
69	22,0%									
70										
71										
72										
73										
74										

75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										

Assicurazione a vita intera rivalutabile a premio annuo - Tar. 222
Costi per assicurati di sesso femminile

Età	Durata Pagamento Premi								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	19,4%	17,3%	16,5%	16,3%	16,4%	16,6%	17,0%	17,4%	18,2%
19	19,4%	17,2%	16,5%	16,3%	16,4%	16,6%	17,0%	17,4%	18,2%
20	19,3%	17,2%	16,5%	16,3%	16,4%	16,6%	16,9%	17,3%	18,2%
21	19,2%	17,1%	16,4%	16,2%	16,3%	16,6%	16,9%	17,3%	18,2%
22	19,1%	17,1%	16,4%	16,2%	16,3%	16,6%	16,9%	17,3%	18,2%
23	19,1%	17,0%	16,3%	16,2%	16,3%	16,5%	16,9%	17,3%	18,1%
24	19,0%	17,0%	16,3%	16,1%	16,2%	16,5%	16,8%	17,3%	18,1%
25	18,9%	16,9%	16,3%	16,1%	16,2%	16,5%	16,8%	17,2%	18,1%
26	18,8%	16,9%	16,2%	16,1%	16,2%	16,5%	16,8%	17,2%	18,1%
27	18,7%	16,8%	16,2%	16,0%	16,2%	16,4%	16,8%	17,2%	18,1%
28	18,6%	16,8%	16,1%	16,0%	16,1%	16,4%	16,8%	17,2%	18,1%
29	18,6%	16,7%	16,1%	16,0%	16,1%	16,4%	16,7%	17,2%	18,1%
30	18,5%	16,6%	16,0%	15,9%	16,1%	16,4%	16,7%	17,1%	18,0%
31	18,4%	16,6%	16,0%	15,9%	16,0%	16,3%	16,7%	17,1%	18,0%
32	18,3%	16,5%	16,0%	15,9%	16,0%	16,3%	16,7%	17,1%	18,0%
33	18,2%	16,5%	15,9%	15,8%	16,0%	16,3%	16,7%	17,1%	18,0%
34	18,1%	16,4%	15,9%	15,8%	16,0%	16,3%	16,6%	17,1%	18,0%
35	18,0%	16,3%	15,8%	15,7%	15,9%	16,2%	16,6%	17,0%	17,9%
36	17,9%	16,3%	15,8%	15,7%	15,9%	16,2%	16,6%	17,0%	17,9%
37	17,8%	16,2%	15,7%	15,7%	15,9%	16,2%	16,6%	17,0%	17,9%
38	17,7%	16,1%	15,6%	15,6%	15,8%	16,1%	16,5%	17,0%	17,9%
39	17,6%	16,1%	15,6%	15,6%	15,8%	16,1%	16,5%	17,0%	17,9%
40	17,5%	16,0%	15,5%	15,5%	15,7%	16,1%	16,5%	16,9%	17,8%
41	17,4%	15,9%	15,5%	15,5%	15,7%	16,0%	16,5%	16,9%	17,8%
42	17,3%	15,8%	15,4%	15,4%	15,7%	16,0%	16,4%	16,9%	17,8%
43	17,2%	15,8%	15,4%	15,4%	15,6%	16,0%	16,4%	16,9%	17,8%
44	17,0%	15,7%	15,3%	15,4%	15,6%	15,9%	16,4%	16,8%	17,8%
45	16,9%	15,6%	15,3%	15,3%	15,6%	15,9%	16,3%	16,8%	17,7%
46	16,8%	15,5%	15,2%	15,3%	15,5%	15,9%	16,3%	16,8%	17,7%
47	16,7%	15,5%	15,2%	15,2%	15,5%	15,9%	16,3%	16,8%	17,7%
48	16,6%	15,4%	15,1%	15,2%	15,4%	15,8%	16,3%	16,8%	17,7%
49	16,5%	15,3%	15,0%	15,1%	15,4%	15,8%	16,2%	16,7%	17,7%
50	16,3%	15,2%	15,0%	15,1%	15,4%	15,8%	16,2%	16,7%	17,6%
51	16,2%	15,1%	14,9%	15,0%	15,3%	15,7%	16,2%	16,7%	17,6%

52	16,1%	15,1%	14,9%	15,0%	15,3%	15,7%	16,2%	16,7%	17,6%
53	16,0%	15,0%	14,8%	14,9%	15,3%	15,7%	16,1%	16,6%	17,6%
54	15,8%	14,9%	14,7%	14,9%	15,2%	15,6%	16,1%	16,6%	17,6%
55	15,7%	14,8%	14,7%	14,8%	15,2%	15,6%	16,1%	16,6%	17,6%
56	15,6%	14,7%	14,6%	14,8%	15,1%	15,6%	16,1%	16,6%	17,5%
57	15,4%	14,6%	14,5%	14,7%	15,1%	15,5%	16,0%	16,6%	17,5%
58	15,3%	14,5%	14,5%	14,7%	15,1%	15,5%	16,0%	16,5%	17,5%
59	15,2%	14,5%	14,4%	14,6%	15,0%	15,5%	16,0%	16,5%	17,5%
60	15,0%	14,4%	14,3%	14,6%	15,0%	15,4%	16,0%	16,5%	17,5%
61	14,9%	14,3%	14,3%	14,5%	14,9%	15,4%	15,9%	16,5%	17,5%
62	14,8%	14,2%	14,2%	14,5%	14,9%	15,4%	15,9%	16,5%	17,5%
63	14,6%	14,1%	14,2%	14,5%	14,9%	15,4%	15,9%	16,5%	17,5%
64	14,5%	14,0%	14,1%	14,4%	14,8%	15,3%	15,9%	16,5%	17,5%
65	14,4%	13,9%	14,0%	14,4%	14,8%	15,3%	15,9%	16,5%	17,5%
66	14,2%	13,8%	14,0%	14,3%	14,8%	15,3%	15,9%	16,5%	17,5%
67	14,1%	13,7%	13,9%	14,3%	14,8%	15,3%	15,9%	16,5%	17,5%
68	14,0%	13,7%	13,9%	14,2%	14,7%	15,3%	15,9%	16,5%	17,6%
69	13,8%	13,6%	13,8%	14,2%	14,7%	15,3%	15,9%	16,5%	17,6%
70	13,7%	13,5%	13,7%	14,2%	14,7%	15,3%	15,9%	16,5%	17,6%
71	13,5%	13,4%	13,7%	14,1%	14,7%	15,3%	15,9%	16,6%	17,7%
72	13,4%	13,3%	13,6%	14,1%	14,7%	15,3%	15,9%	16,6%	17,8%
73	13,3%	13,3%	13,6%	14,1%	14,7%	15,3%	16,0%	16,7%	17,9%
74	13,2%	13,2%	13,6%	14,1%	14,7%	15,3%	16,0%	16,7%	18,0%
75	13,0%	13,1%	13,5%	14,1%	14,7%	15,4%	16,1%	16,8%	18,1%
76	12,9%	13,0%	13,5%	14,1%	14,7%	15,4%	16,1%	16,9%	18,2%
77	12,8%	13,0%	13,5%	14,1%	14,7%	15,5%	16,2%	17,0%	18,4%
78	12,7%	12,9%	13,4%	14,1%	14,8%	15,6%	16,4%	17,2%	18,6%
79	12,6%	12,9%	13,4%	14,1%	14,9%	15,7%	16,5%	17,4%	18,8%
80	12,5%	12,8%	13,4%	14,2%	14,9%	15,8%	16,7%	17,6%	19,1%
81	12,4%	12,8%	13,5%	14,2%	15,0%	15,9%	16,9%	17,8%	
82	12,3%	12,8%	13,5%	14,3%	15,2%	16,1%	17,1%		
83	12,2%	12,8%	13,5%	14,4%	15,3%	16,3%			
84	12,1%	12,8%	13,6%	14,5%	15,5%				
85	12,1%	12,8%	13,7%	14,6%					
86	12,0%	12,8%	13,7%						
87	12,0%	12,8%							
88	11,9%								

Assicurazione a vita intera rivalutabile a premio annuo - Tar. 222

Costi per assicurati di sesso femminile

Età	Durata Pagamento Premi									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,0%	19,1%	19,3%	19,4%	19,5%	19,6%
19	18,4%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,1%	19,3%	19,4%	19,5%	19,6%
20	18,4%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,1%	19,3%	19,4%	19,5%	19,6%
21	18,4%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,1%	19,2%	19,4%	19,5%	19,6%
22	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,1%	19,2%	19,4%	19,5%	19,6%
23	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,1%	19,2%	19,3%	19,5%	19,6%
24	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	18,9%	19,1%	19,2%	19,3%	19,5%	19,6%
25	18,3%	18,5%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%	19,2%	19,3%	19,5%	19,6%
26	18,3%	18,5%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%	19,2%	19,3%	19,4%	19,6%
27	18,3%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,4%	19,6%
28	18,3%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,4%	19,6%

29	18,2%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,4%	19,6%
30	18,2%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,4%	19,5%
31	18,2%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,4%	19,5%
32	18,2%	18,4%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,1%	19,3%	19,4%	19,5%
33	18,2%	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,1%	19,3%	19,4%	19,5%
34	18,2%	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,1%	19,2%	19,4%	19,5%
35	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,1%	19,2%	19,4%	19,5%
36	18,1%	18,3%	18,5%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%	19,2%	19,4%	19,5%
37	18,1%	18,3%	18,5%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%	19,2%	19,4%	19,5%
38	18,1%	18,3%	18,5%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%	19,2%	19,4%	19,5%
39	18,1%	18,3%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%	19,2%	19,3%	19,5%
40	18,1%	18,3%	18,4%	18,6%	18,8%	18,9%	19,1%	19,2%	19,3%	19,5%
41	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,1%	19,2%	19,3%	19,5%
42	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
43	18,0%	18,2%	18,4%	18,6%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
44	18,0%	18,2%	18,4%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
45	18,0%	18,2%	18,4%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,4%
46	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
47	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
48	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
49	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
50	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
51	17,9%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
52	17,8%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
53	17,8%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
54	17,8%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,2%	19,3%	19,5%
55	17,8%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,8%	19,0%	19,2%	19,4%	19,5%
56	17,8%	18,1%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,0%	19,2%	19,4%	19,5%
57	17,8%	18,0%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,2%	19,4%	19,6%
58	17,8%	18,0%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,3%	19,4%	19,6%
59	17,8%	18,0%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,3%	19,5%	19,6%
60	17,8%	18,0%	18,3%	18,5%	18,7%	18,9%	19,1%	19,3%	19,5%	19,7%
61	17,8%	18,0%	18,3%	18,5%	18,7%	19,0%	19,2%	19,4%	19,5%	19,7%
62	17,8%	18,1%	18,3%	18,6%	18,8%	19,0%	19,2%	19,4%	19,6%	19,8%
63	17,8%	18,1%	18,3%	18,6%	18,8%	19,0%	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%
64	17,8%	18,1%	18,4%	18,6%	18,9%	19,1%	19,3%	19,5%	19,7%	19,9%
65	17,8%	18,1%	18,4%	18,7%	18,9%	19,2%	19,4%	19,6%	19,8%	20,0%
66	17,9%	18,2%	18,4%	18,7%	19,0%	19,2%	19,5%	19,7%	19,9%	20,1%
67	17,9%	18,2%	18,5%	18,8%	19,0%	19,3%	19,6%	19,8%	20,0%	20,3%
68	17,9%	18,3%	18,6%	18,9%	19,1%	19,4%	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%
69	18,0%	18,3%	18,6%	18,9%	19,2%	19,5%	19,8%	20,1%	20,3%	20,6%
70	18,0%	18,4%	18,7%	19,0%	19,4%	19,7%	20,0%	20,2%	20,5%	20,8%
71	18,1%	18,5%	18,8%	19,2%	19,5%	19,8%	20,1%	20,4%	20,7%	
72	18,2%	18,6%	19,0%	19,3%	19,7%	20,0%	20,3%	20,6%		
73	18,3%	18,7%	19,1%	19,5%	19,9%	20,2%	20,6%			
74	18,4%	18,9%	19,3%	19,7%	20,1%	20,5%				
75	18,6%	19,0%	19,5%	19,9%	20,3%					
76	18,7%	19,2%	19,7%	20,2%						
77	19,0%	19,5%	20,0%							
78	19,2%	19,8%								
79	19,5%									
80										
81										

82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										

Assicurazione a vita intera rivalutabile a premio annuo - Tar. 222

Costi per assicurati di sesso femminile

Età	Durata Pagamento Premi									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	19,8%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
19	19,8%	19,9%	20,1%	20,4%	20,6%	20,8%	21,1%	21,3%	21,6%	21,9%
20	19,8%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,8%
21	19,8%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
22	19,8%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,8%
23	19,8%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,8%
24	19,8%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,5%	21,8%
25	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%
26	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,8%
27	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,5%	21,8%
28	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,7%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%
29	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,7%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%
30	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,7%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%
31	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,7%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%
32	19,7%	19,9%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%
33	19,7%	19,8%	20,0%	20,3%	20,5%	20,7%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%
34	19,7%	19,9%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%
35	19,7%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%
36	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%
37	19,7%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%
38	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%
39	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,4%	20,7%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%
40	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%
41	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%
42	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%
43	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%
44	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,2%	21,5%	21,8%
45	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,8%
46	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
47	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
48	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
49	19,6%	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
50	19,6%	19,8%	20,0%	20,3%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%
51	19,6%	19,8%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,1%	21,3%	21,6%	22,0%
52	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%	22,0%
53	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,6%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%	22,0%
54	19,7%	19,9%	20,1%	20,3%	20,6%	20,9%	21,1%	21,4%	21,8%	22,1%
55	19,7%	19,9%	20,1%	20,4%	20,6%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%	22,1%
56	19,7%	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	20,9%	21,2%	21,5%	21,9%	22,2%
57	19,8%	20,0%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%	22,3%
58	19,8%	20,0%	20,2%	20,5%	20,8%	21,0%	21,3%	21,7%	22,0%	22,3%

59	19,8%	20,0%	20,3%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%	22,1%	22,4%
60	19,9%	20,1%	20,3%	20,6%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%	22,1%	22,5%
61	19,9%	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%	21,9%	22,3%	
62	20,0%	20,2%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%	21,7%	22,0%		
63	20,1%	20,3%	20,6%	20,9%	21,2%	21,5%	21,8%			
64	20,2%	20,4%	20,7%	21,0%	21,3%	21,6%				
65	20,3%	20,5%	20,8%	21,1%	21,4%					
66	20,4%	20,7%	20,9%	21,2%						
67	20,5%	20,8%	21,1%							
68	20,7%	21,0%								
69	20,9%									
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										

Il premio annuo può essere corrisposto anche in modalità frazionata infrannuale, con la corresponsione di interessi di frazionamento, da applicarsi sul premio con le sottostanti aliquote:

Frazionamento del premio annuo	Interesse di frazionamento (%)
Semestrale	3,0%
Trimestrale	4,5%
Bimestrale	5,0%
Mensile	6,5%

Spese di emissione

Spesa (% del premio versato)	Valore massimo delle spese di emissione (in euro)
3%	75,0 euro

Le spese amministrative per l'emissione del contratto sono quantificate in una percentuale pari al 3% del premio versato, con un massimo in cifra fissa di Euro 75,0.

Tali spese verranno trattenute dal premio solo in caso di recesso del Contraente (vedasi Punto 15 della presente Nota informativa), in quanto i caricamenti puntuali contemplano al loro interno anche tali spese di emissione in funzione dell'età del Contraente, della durata del pagamento dei premi e del sesso dell'Assicurato.

La Società si impegna a comunicare, nel progetto esemplificativo personalizzato, il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili assicurative.

8.1.2 Costi per riscatto

Il riscatto è possibile qualora siano state pagate tre annualità di premio, nel caso la durata di pagamento dei premi pattuita sia uguale o maggiore di 5 anni; il riscatto è possibile qualora siano state pagate due annualità di premio, nel caso la durata di pagamento dei premi pattuita sia minore di 5 anni.

La Società fornisce al Contraente un prospetto personalizzato in fase precontrattuale, unitamente al presente Fascicolo informativo, in cui compare la specifica sul costo di riscatto, con evidenziazione della speculare penale di riscatto, calcolati in funzione della durata del pagamento dei premi, e dell'ipotesi circa il numero dei premi annui effettivamente versati dal Contraente sino al momento dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto.

I costi di qualsiasi tipo incidono sulla redditività del contratto. Occorre valutare con attenzione gli effetti che la presenza dei costi produce sull'operazione di riscatto.

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

La Società calcola il rendimento medio dell'anno della gestione Helvirend al 31 dicembre di ogni anno e attribuisce alla polizza l'85% del rendimento realizzato, trattenendo per sé la parte restante.

9. Misure e modalità di eventuali sconti

E' previsto uno sconto pari al 10% della parte di premio superiore a 516 euro, se la durata del periodo di pagamento dei premi non è inferiore a 10 anni. Se la durata del pagamento è inferiore a 10 annualità, l'aliquota del 10% della parte del premio eccedente i 516 euro viene ridotta in decimi, proporzionalmente alla durata.

Lo sconto del premio determina una riduzione dei costi.

A titolo esplicativo, riportiamo due esempi di applicazione dello sconto.

Esempio a)

Premio annuo = 2.000,0 euro

Durata: 15 anni

Parte di premio eccedente i 516,0 euro = 1.484,0 euro

Aliquota di sconto = 10%

Sconto = 1.484 euro x 10% = 148,4 euro

Premio da corrispondere = 1.851,6 euro

Esempio b)

Premio annuo = 2.000,0 euro

Durata: 8 anni

Parte di premio eccedente i 516,0 euro = 1.484,0 euro

Aliquota di sconto = 10% ridotta in decimi proporzionalmente alla durata = 8%

Sconto = 1.484 euro x 8% = 118,72 euro

Premio da corrispondere = 1.881,28 euro

10. Regime fiscale.

Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Risparmio fiscale dei premi

La parte del premio annuo costante pagato a copertura del rischio per il caso di morte corso nell'anno danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro). La parte del premio per la copertura del rischio di morte corso nell'anno viene riportata nel documento di polizza e nelle successive quietanze.

Tassazione delle prestazioni assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto, quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa, costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra

l'ammontare percepito e quello dei premi pagati, e vengono assoggettate ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 12,50% applicata dalla Società.

Tali proventi, qualora conseguiti da soggetti che esercitano attività d'impresa, costituiscono redditi d'impresa (Art. 45 comma 1° del TUIR), e pertanto ad essi la Società non applica ritenute.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 c.c. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili. Non è ammesso, ovviamente, l'uso strumentale dell'assicurazione e, infatti, il medesimo articolo dice: "Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori [...]".

Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia e pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Modalità di perfezionamento del contratto

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto ovvero del giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la lettera di conferma o la polizza sottoscritta dalla Società.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto ed indicato sulla lettera di conferma o sulla polizza.

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società ed abbia effettuato il pagamento del primo premio.

12. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi, con i seguenti effetti:

- a) scioglimento del contratto, con perdita dei premi già versati, nel caso di mancato pagamento del numero minimo richiesto di annualità, pari a tre (con durata pagamento premi uguale o maggiore di cinque anni), o pari a due (con durata pagamento inferiore a cinque anni).
- b) Scioglimento del contratto, con riconoscimento del valore di riscatto calcolato secondo le condizioni contrattuali, nel caso di pagamento del numero di annualità minimo previsto. Il contratto può altresì rimanere in vigore per un capitale ridotto (Punto 13).

Il Contraente ha la facoltà di procedere alla riattivazione del contratto, secondo le seguenti modalità, tempi e condizioni economiche. L'assicurazione, risolta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, purché l'Assicurato sia in vita. La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene aggiungendo 2 punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della Clausola di Rivalutazione, all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse. La riattivazione del contratto, risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

13. Riscatto e riduzione

In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi non sia inferiore a cinque anni, od almeno due annualità di premio, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per la garanzia del capitale ridotto, successivamente definito, nel caso di morte dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga.

Il capitale ridotto, si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coefficiente di riduzione appreso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale

rivalutato all'anniversario della data di decorrenza che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, ed il capitale inizialmente assicurato.

Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

Il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista dal punto A della Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il capitale assicurato (eventualmente ridotto) per il coefficiente di cui alla tabella allegata, preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato alla data del riscatto e dal sesso dell'Assicurato.

Per le età non intere si procede per interpolazione lineare al giorno.

Il contratto può essere riscattato sia durante il pagamento dei premi che in epoca successiva.

In epoca successiva, il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il capitale pagabile in caso di morte, quale risulta alla data del riscatto, per il coefficiente di cui alla tabella allegata, preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato alla data del riscatto e dal sesso dell'Assicurato.

Il Contraente può richiedere il valore di riscatto al competente ufficio della compagnia. Per motivi legati alla Privacy, tali richieste devono pervenire per iscritto al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Area Tecnica - Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano, oppure al n.° di fax 02.5351352, oppure utilizzando la e-mail direzione.vita@helvetia.it.

Esiste l'eventualità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

14. Revoca della proposta

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, senza trattenuta alcuna.

15. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la lettera raccomandata.

La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto del 3%, con un massimo di Euro 75, per le spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto. La Compagnia tratterà eventuali spese da essa sostenute per gli accertamenti sanitari peculiari richiesti in funzione del sesso, dell'età, delle condizioni di salute dell'Assicurato e del capitale da assicurare. In tale caso, variando i costi degli esami a seconda dello specifico centro medico, o medico, su tutto il territorio nazionale, l'importo trattenuto in caso di recesso sarà quello dell'onorario del medico scelto tra quelli convenzionati che ha effettuato gli esami.

16. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data in cui la prestazione è dovuta o, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione completa (così come individuata all'Art. 11 delle Condizioni e per ciascun caso ivi specificato) inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia).

Può essere utilizzato il modulo prestampato di richiesta di liquidazione recante l'elenco dei documenti da consegnare per le varie ipotesi, modulo incluso nel Fascicolo.

Il pagamento della prestazione sarà effettuato dalla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente o dei Beneficiari. Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

17. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

18. Lingua in cui è redatto il contratto.

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

19. Reclami.

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della compagnia, devono essere inoltrati per iscritto alla compagnia presso:

Helvetia Vita S.p.A.
Ufficio Reclami
Via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano (Italia)
Fax 02 5351794
E-mail: reclami@helvetia.it.

Possono essere presentati all'ISVAP (Via del Quirinale 21 – 00187 Roma – Italia, oppure ai fax 06.42133745/ 06.42133353):

- i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il Contraente.

20. Ulteriore informativa disponibile

La Compagnia si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del contraente, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa ed indicarne la disponibilità sul sito Internet.

21. Informativa in corso di contratto

L'impresa si impegna a comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

L'impresa si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio del premio versato nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso e tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni contrattuali e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) il tasso di rendimento garantito contrattualmente (tasso tecnico), pari al 2,0% annuo già calcolato al momento della stipulazione del contratto;

b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Al predetto tasso di rendimento si applica un'aliquota di retrocessione pari all'85%, dal cui risultato viene sottratto il tasso tecnico già riconosciuto del 2,0%, come indicato nelle Condizioni Speciali all'art. 6.

I valori sviluppati in base al tasso tecnico rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegati.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO TECNICO GARANTITO

- Tasso tecnico garantito: 2,0%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata pagamento premi: 20 anni
- Sesso dell'Assicurato: Maschio

Anni trascorsi	Premio annuo (euro)	Cumulo premi annui (euro)	Capitale caso morte alla fine dell'anno (euro)	Valore di riscatto alla fine dell'anno (euro)	Valore di riduzione a fine anno (euro)
1	1.500,00	1.500,00	41.774,34	-	-
2	1.500,00	3.000,00	41.774,34	-	-
3	1.500,00	4.500,00	41.774,34	3.321,53	6.266,15
4	1.500,00	6.000,00	41.774,34	4.508,44	8.354,87
5	1.500,00	7.500,00	41.774,34	5.736,34	10.443,58
6	1.500,00	9.000,00	41.774,34	7.006,05	12.532,30
7	1.500,00	10.500,00	41.774,34	8.317,81	14.621,02
8	1.500,00	12.000,00	41.774,34	9.671,31	16.709,74
9	1.500,00	13.500,00	41.774,34	11.067,34	18.798,45
10	1.500,00	15.000,00	41.774,34	12.506,67	20.887,17

11	1.500,00	16.500,00	41.774,34	13.990,29	22.975,89
12	1.500,00	18.000,00	41.774,34	15.519,00	25.064,60
13	1.500,00	19.500,00	41.774,34	17.091,85	27.153,32
14	1.500,00	21.000,00	41.774,34	18.707,86	29.242,04
15	1.500,00	22.500,00	41.774,34	20.367,28	31.330,75
16	1.500,00	24.000,00	41.774,34	22.068,75	33.419,47
17	1.500,00	25.500,00	41.774,34	23.812,43	35.508,19
18	1.500,00	27.000,00	41.774,34	25.597,63	37.596,91
19	1.500,00	28.500,00	41.774,34	27.422,88	39.685,62
20	1.500,00	30.000,00	41.774,34	29.287,86	41.774,34

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati non avverrà in caso di riscatto, sulla base del tasso tecnico contrattualmente garantito, al termine della durata di pagamento del premio annuo.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Aliquota di retrocessione: 85%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,40%
- Tasso tecnico: 2%
- Età dell'Assicurato: 40 anni
- Durata del pagamento dei premi: 20 anni
- Sesso dell'Assicurato: Maschio

Anni trascorsi	Premio annuo (euro)	Cumulo premi annui (euro)	Capitale caso morte alla fine dell'anno (euro)	Valore di riscatto alla fine dell'anno (euro)	Valore di riduzione a fine anno (euro)
1	1.500,00	1.500,00	41.803,58	-	-
2	1.500,00	3.000,00	41.862,48	-	-
3	1.500,00	4.500,00	41.951,44	3.415,40	6.443,25
4	1.500,00	6.000,00	42.070,88	4.668,46	8.651,41
5	1.500,00	7.500,00	42.221,24	5.981,81	10.890,49
6	1.500,00	9.000,00	42.402,95	7.357,47	13.160,92
7	1.500,00	10.500,00	42.616,45	8.796,88	15.463,13
8	1.500,00	12.000,00	42.862,17	10.300,93	17.797,57
9	1.500,00	13.500,00	43.140,58	11.871,70	20.164,70
10	1.500,00	15.000,00	43.452,13	13.511,29	22.594,96
11	1.500,00	16.500,00	43.797,28	15.222,09	24.998,83
12	1.500,00	18.000,00	44.176,51	17.006,33	27.466,77
13	1.500,00	19.500,00	44.590,28	18.864,36	29.969,27
14	1.500,00	21.000,00	45.039,10	20.796,51	32.506,79
15	1.500,00	22.500,00	45.523,43	22.804,46	35.079,85
16	1.500,00	24.000,00	46.043,79	24.888,11	37.688,92
17	1.500,00	25.500,00	46.600,68	27.049,06	40.334,53
18	1.500,00	27.000,00	47.194,61	29.287,98	43.017,17
19	1.500,00	28.500,00	47.826,09	31.604,66	45.737,37
20	1.500,00	30.000,00	48.495,65	34.000,16	48.495,65

Nota Bene

Tutti gli importi delle tabelle si riferiscono alle prestazioni ottenibili alla fine di ogni anno, ipotizzando che la data di decorrenza del contratto coincida con il trentuno dicembre, in quanto contrattualmente la rivalutazione verrà effettuata al trentuno dicembre di ogni anno. Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

HELVETIA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

***Il Direttore Generale.
Dott. Fabio Bastia***

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società di assicurazione risultano esclusivamente dal contratto e dalle appendici da essa firmate.

ART. 2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete nonché veritiere.

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e **salvo la rettifica, in base all'età reale**, del capitale assicurato.

ART. 3 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – ENTRATA IN VIGORE DELLA GARANZIA - RECESSO

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto ovvero del giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la lettera di conferma o la polizza sottoscritta dalla Società.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto ed indicato sulla lettera di conferma o sulla polizza.

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso.

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno in cui il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società ed abbia effettuato il pagamento del primo premio.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata a: Helvetia Vita S.p.A. S.p.A. - Via Giovan Battista Cassinis 21 - 20139 Milano (Italia).

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, **al netto di un importo pari al 3% del premio pagato con un massimo di 75 Euro**.

ART. 4 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) o altra patologia ad essa collegata. Tale esclusione potrà essere annullata qualora l'Assicurato si sottoponga, al momento della sottoscrizione del presente contratto, allo specifico test Anti-HIV ed il risultato dello stesso sia negativo.

In tutti questi casi, la Società corrisponde ai Beneficiari designati l'importo pari alla riserva matematica calcolata al momento del decesso.

ART. 5 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio pattuito è calcolato in annualità anticipate per il periodo di pagamento previsto ed è dovuto non oltre l'anno in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato.

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze prestabilite contro ricevuta emessa dalla Direzione Generale presso il domicilio di quest'ultima o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso presso il suo domicilio.

È ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi.

ART. 6 MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI

E' previsto uno sconto pari al 10% della parte di premio superiore a 516 euro, se la durata del periodo di pagamento dei premi non è inferiore a 10 anni. Se la durata del pagamento è inferiore a 10 annualità, l'aliquota del 10% della parte del premio eccedente i 516 euro viene ridotta in decimi, proporzionalmente alla durata.

Lo sconto del premio determina una riduzione dei costi.

A titolo esplicativo, riportiamo due esempi di applicazione dello sconto.

Esempio a)

Premio annuo = 2.000,0 euro

Durata: 15 anni

Parte di premio eccedente i 516,0 euro = 1.484,0 euro

Aliquota di sconto = 10%

Sconto = 1.484 euro x 10% = 148,4 euro

Premio da corrispondere = 1.851,6 euro

Esempio b)

Premio annuo = 2.000,0 euro

Durata: 8 anni

Parte di premio eccedente i 516,0 euro = 1.484,0 euro

Aliquota di sconto = 10% ridotta in decimi proporzionalmente alla durata = 8%

Sconto = 1.484 euro x 8% = 118,72 euro

Premio da corrispondere = 1.881,28 euro

ART. 7 RIATTIVAZIONE

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, negli ulteriori cinque mesi il Contraente ha diritto di riattivare, se l'Assicurato è in vita, il contratto, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. La riattivazione può pure avvenire entro un ulteriore termine massimo di due anni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo se l'Assicurato è in vita e previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione, che nell'intervallo rimane sospesa nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e degli interessi ed il Contraente ha ritirato il relativo allegato.

ART. 8 RISOLUZIONE - RIDUZIONE

Trascorso il termine di cui al precedente articolo, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Società. Tuttavia, se risultano pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali.

ART. 9 RISCATTI - PRESTITI

La Società, su richiesta scritta del Contraente, consente, qualora siano state pagate almeno tre annualità di premio:

- a) la risoluzione del contratto, pagando, come prezzo di riscatto, l'importo determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali;
- b) la concessione di prestiti ad interessi, nei limiti del valore di riscatto di cui alla lettera a); le modalità di erogazione e di rimborso del prestito saranno esplicitate al momento della richiesta del Contraente;
- c) la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'intervento, senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti) il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte, calcolato secondo l'articolo 7, e purché la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta.

ART. 10 CESSIONE - PEGNO - VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti per avere efficacia devono risultare dalla polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 11 BENEFICIARIO

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata o revocata nei seguenti casi:

- a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dopo la morte del Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

ART. 12 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

I documenti da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni assicurate con il presente contratto sono quelli riportati nell'apposito modulo prestampato "Richiesta di pagamento" allegato al fascicolo e, in ogni caso, disponibile presso le Agenzie della Società.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia della Società dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale.

ART. 13 TASSE E IMPOSTE

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 14 FORO COMPETENTE

Per le controversie giudiziarie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le presenti condizioni sono valide solo se espressamente richiamate in polizza.

Premesso che il Contraente/Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica e/o test H.I.V. accettando le modalità e gli oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto può essere assunto senza visita medica e/o test H.I.V., dietro solo compilazione di uno specifico questionario.

A1 - Carenza per assicurazioni senza visita medica

In questi casi resta convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto e lo stesso sia in regola con il pagamento dei premi, la Società corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi incassati, al netto della quota di premio relativo al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Il rimborso fa decadere ogni effetto della polizza.

La Società non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso avvenga per conseguenza diretta di:

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto.

B 2 - Carenza per assicurazioni senza test H.I.V.

In questi casi rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza e che questo sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà liquidato.

In suo luogo, qualora la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, sarà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati al netto degli accessori.

Resta inteso che, nel caso di riduzione, il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta prevista per il caso di morte.

CONDIZIONI SPECIALI

Helvetia Eredità Costante prevede la corresponsione di un premio annuo costante che consente al sottoscrittore di accantonare l'importo prescelto alla data della stipula in modo costante per tutta la durata del contratto. Lei dunque avrà stabilito fin dall'inizio, con assoluta certezza, il livello dell'accantonamento per gli anni a venire.

ART. 1 RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella "Clausola di Rivalutazione".

ART. 2 PRESTAZIONI

Il capitale assicurato, rivalutato come stabilito al precedente articolo, è pagabile al Beneficiario designato subito dopo il decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga.

Il Contraente, sempre che l'Assicurato sia in vita, pagherà per il periodo di durata previsto per il pagamento dei premi, il premio annuo anticipato convenuto alla stipulazione.

ART. 3 RIDUZIONE

In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi non sia inferiore a cinque anni, od almeno due annualità di premio, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, l'assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per la garanzia del capitale ridotto, successivamente definito, nel caso di morte dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga.

Il capitale ridotto, si determina moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il coefficiente di riduzione appresso definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, ed il capitale inizialmente assicurato.

Il coefficiente di riduzione di cui sopra è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

Il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista dal punto A della Clausola di Rivalutazione, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

ART. 4 RISCATTO

Dopo il pagamento di almeno tre annualità di premio, qualora la durata del pagamento dei premi non sia inferiore a cinque anni, o di almeno due annualità di premio, qualora detta durata sia inferiore a cinque anni, il contratto, su esplicita richiesta del Contraente, è riscattabile.

Il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il capitale assicurato (eventualmente ridotto) per il coefficiente di cui alla tabella allegata, preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato alla data del riscatto e dal sesso dell'Assicurato.

Per le età non intere si procede per interpolazione lineare al giorno.

Il contratto può essere riscattato sia durante il pagamento dei premi che in epoca successiva.

In epoca successiva, il valore di riscatto si ottiene moltiplicando il capitale pagabile in caso di morte, quale risulta alla data del riscatto, per il coefficiente di cui alla tabella allegata, preso in corrispondenza dell'età raggiunta dall'Assicurato alla data del riscatto e dal sesso dell'Assicurato.

Il Contraente può richiedere il valore di riscatto al competente ufficio della compagnia. Per motivi legati alla Privacy, tali richieste devono pervenire per iscritto al seguente indirizzo: Helvetia Vita S.p.A. – Area Tecnica - Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano, oppure al n.° di fax 02.5351352, oppure utilizzando la e-mail direzione.vita@helvetia.it.

Esiste l'eventualità che il valore di riscatto risulti inferiore ai premi versati.

ART. 5 RIATTIVAZIONE

In deroga allo specifico articolo delle Condizioni Generali di Polizza, l'assicurazione, risolta o ridotta per mancato pagamento dei premi dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza può essere riattivata, entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio rimasta insoluta, purché l'Assicurato sia in vita.

La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio annuo di riattivazione, nonché in base al periodo intercorso tra la relativa data di scadenza e quella di riattivazione.

Per saggio annuo di riattivazione si intende il saggio che si ottiene aggiungendo 2 punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza, a norma della Clausola di Rivalutazione,

all'inizio dell'anno assicurativo al quale ciascuna rata arretrata si riferisce, con un minimo del saggio legale di interesse.

La riattivazione del contratto, risolto o ridotto per mancato pagamento dei premi, effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle Condizioni Generali in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

ART. 6 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento Helvirend, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui all'articolo 4 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione almeno pari all'85%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del premio.

B. Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 1° maggio che precede il suddetto anniversario.

Il capitale rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura della rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del periodo di pagamento dei premi;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la misura di rivalutazione la differenza tra il capitale in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

Nel periodo successivo, al termine del pagamento dei premi, il capitale rivalutato sarà ottenuto sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente, il prodotto di quest'ultimo per la misura della rivalutazione.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

Regolamento Helvirend

ART. 1 GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

HELVETIA VITA attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Helvirend".

ART. 2 ATTIVITÀ DEL FONDO SPECIALE

Nel Fondo Helvirend confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l'apposita "Clausola di Rivalutazione", per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

La gestione Helvirend è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con circolare nr. 71 del 26.03.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

ART. 3 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE DEL FONDO

La gestione del Fondo Helvirend è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 31.03.1975, nr. 136, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, al rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

ART. 4 DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DEL FONDO

Il rendimento annuo del Fondo Helvirend, per l'esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo, di competenza di quell'esercizio, al valore medio del Fondo stesso.

Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli, nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo, determinate in base al costo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

ART. 5 VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO ANNUO

Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di certificazione.

ART. 6 IL RISULTATO FINANZIARIO

Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.

Ai fini della determinazione del risultato finanziario, si precisa che le spese sostenute per l'attività di certificazione del Fondo sono a carico dello stesso.

ART. 7 EVENTUALI MODIFICHE

La Società si riserva di apportare al precedente articolo 6 quelle variazioni che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

VALORI DI RISCATTO PER 1000 EURO DI CAPITALE

Tasso			Tasso			Tasso			Tasso		
ETA'	MASCHI	FEMMINE	ETA'	MASCHI	FEMMINE	ETA'	MASCHI	FEMMINE	ETA'	MASCHI	FEMMINE
18	338,892	295,481	40	502,177	448,68	62	721,043	663,143	84	906,577	890,739
19	345,016	301,182	41	511,35	457,162	63	730,868	674,1	85	912,236	898,36
20	351,237	306,986	42	520,177	465,777	64	740,618	685,097	86	917,488	905,562
21	357,559	312,907	43	530,075	474,533	65	750,24	696,131	87	922,43	912,317
22	363,98	318,956	44	539,618	483,399	66	759,731	707,191	88	927,004	918,715
23	370,504	325,134	45	549,269	492,398	67	769,097	718,283	89	931,442	924,77
24	377,155	331,424	46	559,039	501,52	68	778,394	729,402	90	935,732	930,592
25	383,948	337,828	47	568,894	510,76	69	787,604	740,489	91	939,874	936,176
26	390,844	344,338	48	578,783	520,087	70	796,741	751,526	92	943,552	941,083
27	397,869	350,952	49	588,737	529,542	71	805,683	762,489	93	947,036	945,672
28	405,002	357,68	50	598,773	539,13	72	814,57	773,392	94	950,636	949,955
29	412,233	364,532	51	608,912	548,867	73	823,358	784,25	95	953,866	953,927
30	419,585	371,506	52	619,16	558,733	74	832,023	795,056	96	956,983	957,596
31	427,077	378,603	53	629,457	568,718	75	840,554	805,742	97	959,15	960,95
32	434,715	385,833	54	639,759	578,801	76	848,89	816,252	98	961,763	964,488
33	442,519	393,198	55	650,073	588,998	77	856,971	826,58	99	964,223	966,601
34	450,513	400,703	56	660,356	599,311	78	864,925	836,674	100	966,494	970,161
35	458,689	408,356	57	670,618	609,728	79	872,688	846,541	101	968,678	972,704
36	467,046	416,149	58	680,844	620,232	80	880,191	856,129	102	970,827	975,118
37	475,587	424,078	59	691,003	630,819	81	887,397	865,412	103	972,634	977,396
38	484,295	432,141	60	701,097	641,484	82	894,163	874,276			
39	493,151	440,343	61	711,113	652,27	83	900,555	882,744			

GLOSSARIO (Fonte: ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Assicurato: in termini generali, l'assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende l'obbligo per l'assicuratore di pagare un capitale o una rendita.

Beneficiario: persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell'assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell'assicurato.

Capitale assicurato: nelle assicurazioni sulla vita è la somma dovuta al beneficiario in alternativa all'erogazione di una rendita vitalizia.

Carenza (periodo di): periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace.

Caricamenti: rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.

Condizioni generali di assicurazione: clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Condizioni particolari: insieme di clausole contrattuali, negoziate dalle parti, con le quali si intende ampliare o diminuire la garanzia assicurativa di base prevista dalle condizioni generali.

Contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita).

Contratto di assicurazione: contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

ISVAP: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

Nota informativa: documento che l'assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all'impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (garanzie ed opzioni, durata del contratto, modalità di versamento dei premi, regime fiscale, legislazione applicabile, reclami in merito al contratto, ecc.).

Polizza caso morte: contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale al beneficiario qualora si verifichi la morte dell'assicurato. La polizza caso morte può essere temporanea, se il contratto prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'assicurato avvenga nel corso della durata del contratto; può essere a vita intera, se il pagamento del capitale avviene comunque alla morte dell'assicurato, indipendentemente dal momento nel quale essa si verifica.

Polizza caso vita: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'assicuratore si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza pattuita. Le polizze caso vita possono essere con o senza controassicurazione.

Polizza di assicurazione: documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

Premio: il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato).

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni.

Questionario anamnestico (questionario sanitario): è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un'assicurazione contro i danni alla persona o di un'assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell'assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all'assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Riduzione: in taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista) facoltà dell'assicurato di conservare tale qualità, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite clausole contrattuali.

Riscatto: in taluni tipi di assicurazioni sulla vita (polizza caso morte a vita intera; polizza caso vita con controassicurazione; polizza mista), è facoltà del contraente di recedere dal contratto, facendosi versare anticipatamente dall'assicuratore il valore di riduzione, calcolato sulla base di apposite clausole contrattuali.

Riserva matematica: principale riserva tecnica nelle assicurazioni sulla vita. Rappresenta il debito che l'impresa di assicurazione ha maturato nei confronti dei suoi assicurati. Essa è costituita dall'accantonamento di una quota dei premi di tariffa pagati dal contraente.

Il presente Fascicolo informativo è stato redatto in Milano nel mese di Marzo 2008, data dell'ultimo aggiornamento dei dati in esso inclusi.

RICHIESTA DI PAGAMENTOSpedire a: Helvetia Vita S.p.A.
Area Tecnica – Linea Individuali

Polizza n. _____

Helvetia EREDITA'

Agenzia _____ Codice _____

Contraente

Con la presente si richiede il pagamento della prestazione assicurata sulla polizza in oggetto per:

(barrare la casella prescelta)

-
- 1 MORTE DELL'ASSICURATO
-
- 2 RISCATTO/ PRESTITO

con la seguente modalità (barrare la casella prescelta)

-
- bonifico sul conto corrente n° _____ intestato a _____
-
- presso _____ (CIN _____ , ABI _____ , CAB _____)
-
-
- assegno circolare intestato agli aventi diritto;
-
-
- altro (specificare) _____

Si allegano i seguenti documenti (sono necessari quelli per i quali, in base al tipo di operazione richiesta, è riportata nel prospetto sottostante la voce "SI", che deve essere barrata per ogni documento che viene allegato)	Morte dell'Assicurato	Riscatto/ Prestito
Originale di polizza con le eventuali appendici emesse (in caso di smarrimento denuncia presso le autorità competenti o dichiarazione autografa)	SI	SI
Ultima quietanza di premio pagata	SI	SI
Certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (se l'Assicurato è diverso dal Contraente) o autocertificazione		SI
Certificato di morte dell'Assicurato	SI	
Codice fiscale e fotocopia di un documento d'identità degli aventi diritto	SI	SI
Decreto del Giudice Tutelare se l'avente diritto è persona giuridicamente incapace (minore d'età, interdetto, ecc.)	SI	
Denuncia, tramite lettera raccomandata, da inviare entro 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato	SI	
Atto notarile (ovvero dichiarazione sostitutiva) per l'individuazione degli aventi diritto (da cui risulti che l'Assicurato è morto senza lasciare testamento) o testamento dell'Assicurato	SI	
Relazione del medico curante dell'Assicurato circa le cause del decesso ed eventuali precedenti patologici	SI	
Copia integrale della cartella clinica relativa ad eventuali ricoveri dell'Assicurato presso Ospedali e/o Case di Cura	SI	
Copia integrale degli atti della Polizia Giudiziaria intervenuta se il decesso è connesso a causa violenta	SI	

Luogo e data _____

Firme degli aventi diritto _____

Firma dell'Agente (per autenticità delle firme degli aventi diritto) _____

Firme degli aventi diritto _____

RICHIESTA DI VARIAZIONISpedire a: Helvetia Vita S.p.A.
Area Tecnica – Linea Individuali

Polizza n. _____

Helvetia EREDITA'

Agenzia _____ Codice _____

Contraente

Con la presente si richiede la seguente variazione sulla polizza in oggetto (barrare la casella relativa all'operazione richiesta):

-
- CAMBIAMENTO DI BENEFICIO: il sottoscritto Contraente dichiara di attribuire il beneficio della polizza in oggetto come segue:
-
- in caso di morte dell'Assicurato _____
-
-
- TRASFERIMENTO DI CONTRAENZA: il sottoscritto Contraente dichiara di trasferire la contraenza del contratto a favore di: _____

(di cui si allega fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità)

-
- CAMBIO RATEAZIONE DEL PREMIO: il sottoscritto Contraente chiede, a partire dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva alla data della presente richiesta, la corresponsione del relativo premio in rate:
-
-
- ANNUALI
-
- SEMESTRALI
-
- QUADRIMESTRALI
-
- TRIMESTRALI
-
- BIMESTRALI
-
- MENSILI
-
-
- INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI: si comunica che, relativamente al contratto in oggetto, il Contraente ha sospeso il pagamento dei premi a partire dalla rata scadente il _____
-
- N.B.: si prega di allegare le eventuali quietanze insolute.
-
-
- ALTRO (specificare) _____

Luogo e data _____

Firme del Contraente _____

Firma dell'Agente _____

Firme dell'eventuale Cessionario (nuovo Contraente) _____

Ai sensi della Circolare ISVAP 551/D del 1/03/2005

Il Fascicolo Informativo deve contenere la proposta di Assicurazione che deve esserne parte integrante e riportare una numerazione progressiva delle pagine, solidale con il fascicolo stesso. Il presente Fascicolo informativo è composto in totale da 41 pagine.

Ciò premesso, io sottoscritto _____

Codice Fiscale _____

Dichiaro di ricevere il fascicolo informativo comprensivo della proposta che può essere in carta chimica o stampata laser da videoterminale.

In Fede _____ Data _____

Copia per l'Agenzia

Ai sensi della Circolare ISVAP 551/D del 1/03/2005

Il Fascicolo Informativo deve contenere la proposta di Assicurazione che deve esserne parte integrante e riportare una numerazione progressiva delle pagine, solidale con il fascicolo stesso. Il presente Fascicolo informativo è composto in totale da 41 pagine.

Ciò premesso, io sottoscritto _____

Codice Fiscale _____

Dichiaro di ricevere il fascicolo informativo comprensivo della proposta che può essere in carta chimica o stampata laser da videoterminale.

In Fede _____ Data _____

Copia per la Direzione





Proposta di assicurazione di HELVETIA EREDITA'

La presente proposta rappresenta la base legale dell'assicurazione che Lei desidera stipulare. In essa vengono stabilite le prestazioni assicurative ed il relativo premio da corrispondere. Come proponente, Lei può revocare la proposta fino al giorno di conclusione del contratto. **Le ricordiamo che, sottoscrivendo la proposta, si assume la responsabilità di quanto vi è dichiarato, anche se le risposte sono scritte da terzi.**

N. 80/ER

_____ Agenzia _____ Codice Agente _____ Cod. Prod. _____

Assicurando
(da indicare solo se diverso dal Contraente)
_____ Cognome e Nome _____ Codice fiscale _____
_____ Nato a _____ II _____ M F
_____ Sesso _____
_____ Professione _____

Contraente
_____ Cognome e Nome – Ragione sociale _____ Codice Fiscale/ P. IVA _____
_____ Nato a _____ II _____ M F
_____ Sesso _____
_____ Indirizzo _____ Località _____ CAP _____ Prov. _____
_____ Attività economica _____ Professione _____

Estremi del documento di identificazione 1 Carta identità 2 Patente 3 Passaporto 4 Porto d'armi 5 Altro _____
n° _____ Rilasciato da _____ il _____

Beneficiari
(in caso di morte) _____

Dati Tecnici
_____ Cod. Tariffa _____ Descrizione tariffa _____
_____ Decorrenza _____ Durata _____ N. Premi _____ Frazionamento _____ Carenza _____
_____ Capitale da assicurare _____ Premio netto _____

Rata alla firma _____, _____, _____, _____
Premio netto Accessori Imposte Totale
Rata successive _____, _____, _____, _____
Premio netto Accessori Imposte Totale

Persona fisica che esegue l'operazione
_____ Cognome e Nome _____ Codice Fiscale _____
_____ Nato a _____ II _____ M F
_____ Sesso _____
_____ Indirizzo _____ Località _____ CAP _____ Prov. _____

in qualità di contraente legale rappresentante delegato altro _____

Estremi doc. di identificazione 1 Carta identità 2 Patente 3 Passaporto 4 Porto d'armi 5 Altro _____
n° _____ Rilasciato da _____ il _____

_____ Luogo e data

_____ Firma del Contraente

_____ Firma dell'Agente

_____ Firma dell'Assicurando (solo se diverso dal Contraente)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO:

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla precedente lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- c) anche nei casi non espressamente previsti dalla Compagnia, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con relativo costo a suo carico.

QUESTIONARIO SANITARIO

Per la valutazione e l'accettazione del rischio, da parte della Società, l'Assicurando fornisce le seguenti risposte al questionario sottoriportato.

- 1) Nella sua parentela consanguinea (madre, padre, fratelli, sorelle) ci sono stati casi di malattie del cuore o della circolazione, ictus, diabete, malattie renali o tumori prima dell'età di 65 anni? Se "SI", chi, quale/i malattia/e e a quale età è stata formulata la diagnosi. _____
- 2) Negli ultimi 3 anni si è sottoposto a visita medica oppure ad esami diagnostici? Se "SI", quando, quali esami per quale motivo e con quale esito? _____
- 3) E' mai stato ricoverato in ospedali o case di cura/cliniche o si è mai sottoposto ad interventi chirurgici? Se "SI", perché, quando, per quanto tempo e dove? _____
- 4) Prende abitualmente medicinali? Se "SI", da quanto tempo, per quale motivo e quali? _____
- 5) Soffre o ha mai sofferto di:
 - a) Malattie del cuore o del sistema circolatorio: infarto, valvulopatie, arteriopatie o altro? Quali, quando, postumi. _____
 - b) Malattie dell'apparato respiratorio: asma, allergie, bronchite, enfisema, pleurite, TBC, disturbi respiratori, malattie ai polmoni o altro? Quali, quando, postumi. _____
 - c) Malattie dell'apparato digerente: del fegato, del pancreas, gastroduodenite, ulcera gastroduodenale, colite emorragica, epatite virale, cirrosi epatica o altro? Quali, quando, postumi. _____
 - d) Malattie dell'apparato osteo-articolare: artriti, artrosi o altro? Quali, quando, postumi. _____
 - e) Malattie dell'apparato urogenitale: ai reni, alla vescica, nefriti, calcolosi o altro? Quali, quando, postumi. _____
 - f) Malattie del sistema endocrino o metabolico: alterazioni tiroidee e surrenali o altro? Quali, quando, postumi. _____
 - g) Malattie del sistema nervoso o della psiche: epilessia, nevrosi, paralisi o altro? Quali, quando, postumi. _____
 - h) Malattie del sangue: anemia, leucemia o altro? Quali, quando, postumi _____
 - i) Cancro o altri tumori maligni? Quali, quando, postumi _____
 - j) Altri disturbi della salute? Quali, quando, postumi _____
- 6) Voglia indicare la sua altezza e peso:
Altezza in cm _____ Peso in Kg _____

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO

Da compilare anche in presenza di visita medica.

- 1) Fa uso o ha fatto uso di tabacco negli ultimi due anni? Se "SI", da quanto tempo, e in quale quantità giornaliera. _____
- 2) Fa uso o ha fatto uso di sostanze stupefacenti (droghe) e/o di alcolici? Se "SI" specificare quali, quantità e da quanto tempo. _____
- 3) Effettua viaggi abituali o ricorrenti in paesi pericolosi per il clima o situazioni politico- militari? Se "SI" specificare in quali paesi, quando e per quale motivo. _____
- 4) Nell'ambito della sua professione è esposto a particolari pericoli (per esempio contatto con materie esplosive, linee elettriche ad alta tensione, lavori su impalcature o tetti, in cave, miniere, pozzi, immobili in costruzione, guida di autocarri o autotreni, o altri)? Se "SI" si prega di specificare. _____
- 5) Pratica sport? Se "SI" precisare quali e se si tratta di sport/ attività pericolosi (quali ad esempio: subacquea, alpinismo, sport motoristici in genere, paracadutismo, parapendio, deltaplano o altri sport aerei). _____
- 6) Ha in corso con l'Helvetia Vita S.p.A. altre polizze sulla vita? Se "SI", specificare numero di polizza e capitale assicurato. _____
- 7) Ha mai ottenuto un rifiuto o differimento di una richiesta di assicurazione oppure un'accettazione a condizioni speciali? _____

Firma dell'Assicurando

DICHIARAZIONI FINALI

L'assicurando:

- È consapevole, ai fini dell'accettazione del rischio da parte della Compagnia, che le notizie e dati di ordine sanitario ed informativo forniti costituiscono elemento fondamentale per la stipulazione della polizza e pertanto dichiara ad ogni effetto di legge, di aver risposto con esattezza e veridicità, di non avere taciuto od alterato alcuna circostanza in relazione alle domande di cui alle dichiarazioni, assumendosi quindi ogni responsabilità in merito alle stesse anche se le risposte sono state scritte da altri;
- libera dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni è ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni nonché gli Ospedali, le Case di Cura, le Cliniche, gli Enti e Istituti in genere, pubblici e privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino ai quali, anche dopo il verificarsi dell'evento, la Compagnia ritenesse opportuno rivolgersi, autorizzandoli ed invitandoli espressamente a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione.

Il Contraente:

- prende atto che la Compagnia si riserva di stabilire le condizioni di accettazione del rischio e che, di conseguenza, la presente proposta non può assumere efficacia di polizza;
- prende atto che l'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni soprariportate;
- è a conoscenza delle dichiarazioni fornite dall'assicurando.

Il contraente e l'assicurando:

- prendono atto che se l'assicurando non si sottopone a test HIV, si intende operante la condizione particolare di carenza per contratti senza test HIV;
- dichiarano ad ogni effetto di legge, che le informazioni contenute nel presente documento, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Compagnia, sono veritiere ed esatte, che non hanno taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in relazione alle domande ed alle dichiarazioni riportate all'interno del presente documento, assumendo ogni responsabilità delle risposte e delle dichiarazioni stesse, anche se materialmente scritte da altri.

Luogo e data

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurando (solo se diverso dal Contraente)

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPRESSAMENTE

A) Condizioni di polizza

DICHIARO di aver preso conoscenza e di accettare in ogni loro parte le Condizioni di Polizza allegate e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: art. 2- Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; art. 3- Oggetto dell'assicurazione; art. 4- Conclusione ed entrata in vigore dell'assicurazione; art. 5- Diritto di recesso del Contraente; art. 9- Pagamento del premio; art. 12- Cessione, pegno, vincolo, riscatto - prestiti; art. 13- Pagamenti delle prestazioni; le Condizioni Particolari di Polizza.

B) Fascicolo informativo

DICHIARO DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO DI HELVETIA EREDITA' ED IL RELATIVO PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO.

Luogo e data

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurando (solo se diverso dal Contraente)

MODALITA' DI PAGAMENTO E BONIFICO BANCARIO

Il pagamento del premio avviene presso l'Agenzia a cui è assegnato il contratto, tramite bonifico bancario o assegno. Per importi di premio superiori a Euro 50.000,00 il bonifico deve essere effettuato direttamente a favore di Helvetia Vita S.p.A. sul conto corrente bancario n. 100 000 001 267, presso Istituto Bancario San Paolo IMI - Agenzia 30, 20139 Milano - C.so Lodi 102 (CIN I, CAB 01632, ABI 01025), inserendo come causale il numero di proposta con cognome e nome del Contraente, ed il nome del prodotto.

PAGAMENTO DEL PREMIO

Attenzione: nel caso di pagamento del premio in contanti o con mezzi non direttamente indirizzati all'impresa, ovvero all'agente nella sua qualità di intermediario dell'impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla compagnia è rappresentata dalla indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente assicurazione.

Premio riscosso: Euro _____,

Generalità del Soggetto incaricato alla Riscossione

Cognome _____ Nome _____ Cod. Fiscale _____

Qualifica _____

Firma dell'incaricato alla riscossione del premio

REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

La presente proposta è revocabile, prima dell'emissione della polizza, a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi alla direzione della Compagnia. La somma eventualmente corrisposta dal Contraente sarà restituita da Helvetia Vita S.p.A. entro 30 giorni dalla notifica della revoca.

RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A, Via Giovan Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano – Italia.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la lettera raccomandata.

La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto (previa restituzione dell'originale di assicurazione e delle eventuali appendici), al netto netto delle spese di emissione individuate in un importo pari al 3% del premio pagato, con un massimo in cifra assoluta di 75,00 Euro.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Consenso dell'interessato ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a:

dà nega

il consenso al trasferimento all'estero dei propri dati personali come indicato nell'articolo 7 della suddetta informativa (Paesi UE e Paesi Extra UE); dà nega

il consenso al trattamento dei dati personali per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi.

Consenso per il trattamento di dati sensibili ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche i dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del decreto, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

dà nega

il consenso al trattamento dei propri dati sensibili necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

dà nega

il consenso alla comunicazione dei propri dati sensibili ai soggetti indicati al punto 5, lett. a) dell'informativa che li potranno sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1 lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge, consapevole che, in mancanza di consenso, la società non potrà dare corso ad operazioni che prevedono tali comunicazioni, con tutte le conseguenze illustrate in informativa.

dà nega

il consenso al trasferimento dei propri dati sensibili all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi Extra UE).

Luogo e data

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurando (solo se diverso dal Contraente)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (in seguito denominato Decreto), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento

- a) È diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

2. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Decreto: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;**
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione di dati

- a) I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1, lett. a) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri ed il recupero dei crediti, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; Isvap, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b) a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Decreto conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è **Helvetia Vita S.p.A.**, con sede in Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia).

Responsabile del trattamento informatico dei dati è GE.SI.ASS S.c. a r.l., Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano (Italia), fornitrice dei servizi informatici alla Società.

I relativi dati identificativi possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal predetto Garante presso la sede legale, le sedi periferiche e le agenzie della Società.



Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale

20139 Milano - Via G.B. Cassinis, 21 - Telef. 02/5351.1 (20 linee) Fax 02/537289-5351352

e-mail: direzione.vita@helvetia.it - www.helvetia.it

Capitale Sociale Euro 13.416.000 i.v. - Numero di iscrizione del Registro delle imprese di Milano

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 08575280154 - R.E.A. n. 1237091

Impresa autorizzata con D.M. n. 17266 del 2/11/1987 pubbl. su G.U. n. 263 del 10/11/1987